



## **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)**

**Modifica del 21 novembre 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Amministrazione federale delle dogane».*

<sup>2</sup> *Negli articoli 3, 4 capoverso 5 lettera d, 6, 42, 44, 72, 82, 83, 85, 114, 151 e nell'allegato 4 «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».*

<sup>3</sup> *In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».*

*Art. 4 cpv. 3, categoria speciale G*

<sup>3</sup> La licenza di condurre della categoria speciale:

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

<sup>1</sup> RS 741.51

*Art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all'allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest'ultimo durante la guida. In caso di successiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.

*Art. 9 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 24g cpv. 1*

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività.

*Art. 71 cpv. 1 lett. b e 1<sup>bis</sup> nonché 4*

<sup>1</sup> La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

- b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento e sono disponibili i dati necessari per l'immatricolazione;

<sup>1bis</sup> La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall'OETV<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all'interno del territorio comunale.

*Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5*

<sup>1</sup> Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
  - 5. rimorchi a slitta;

*Art. 75 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV<sup>3</sup>) o della scheda tecnica (art. 2 lett. 1 OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.

<sup>2</sup> RS 741.41

<sup>3</sup> RS 741.511

<sup>2</sup> In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.

*Sezione 242 (art. 105)*

*Abrogata*

*Art. 120 cpv. 2*

<sup>2</sup> Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

